Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 8 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 16 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1942, registro n. 19 Aeronautica, foglio n. 367, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

DI MARCO Gelso, da Teramo, sergente maggiore pilota. — Sottufficiale pilota di provata capacità partecipava a varie azioni di guerra sia sul fronte metropolitano che su quello dell'Africa settentrionale. Durante la battaglia dello Jonio, pur avendo l'apparecchio colpito dal violento tiro contraereo, conservava calma e sangue freddo. Nelle azioni di bombardamento notturno effettuate a bassa quota sugli impianti nemici della costa egiziana, dimostrava sempre sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Cielo dell'Africa settentrionale, 14 luglio 1940-XVIII-23 febbraio 1941-XIX.
(2769)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 853.
Approvazione della Convenzione stipulata in Zagabria il 27 ottobre 1941 fra il Regno d'Italia e lo Stato indipendente di Croazia diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con Protocollo finale stipulata in Zagabria il 27 ottobre 1941, fra il Regno d'Italia e lo Stato indipendente di Croazia, diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

Art. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 18 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione fra il Regno d'Italia e lo Stato Indipendente di Croazia diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

Art. 1.

1. La presente Convenzione non riguarda che le disposizioni relative alle imposte dirette.

2. Sono considerate imposte dirette, ai sensi della presente Convenzione, le imposte che, in conformità alla legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti, vengono prelevate direttamente sui redditi (redditi netti o lordi) e sul patrimonio, sia per conto degli Stati contraenti, sia per quello degli enti pubblici autonomi (provincie, comuni, ecc.) o altre istituzioni pubbliche, anche sotto forma di centesimi addizionali.

3. Si considerano come imposte dirette:

I. — Secondo la legislazione italiana:

a) l'imposta sul reddito dei terreni;
b) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
c) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
d) l'imposta sui redditi agrari;
e) l'imposta sui frutti dei titoli al portatore;
f) l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi;
g) l'imposta ordinaria sul patrimonio;
h) l'imposta straordinaria sugli utili relativi allo stato di guerra;
i) l'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti di società commerciali;
l) il contributo straordinario del 2 % sui salari;
m) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

II. — Secondo la legislazione croata:

a) l'imposta sul reddito dei terreni (zemljarina);
b) l'imposta sul reddito dei fabbricati (kućarina);
c) l'imposta sul reddito delle aziende industriali e commerciali e delle professioni libere (tečevina);
d) l'imposta speciale aggiunta per i contribuenti soggetti alla tečevina (posebni porezni dodatak obveznika tečevine);
e) l'imposta sulle rendite (porez na rente);
f) l'imposta sul profitto delle imprese soggette a pubblica resa di conti (imposta sulle società) (Družtvovni porez);
g) l'imposta addizionale (imposta sui dividendi) (porez na dividende);
h) l'imposta speciale aggiunta per i contribuenti soggetti all'imposta sulle società (posebni porezni dodatak obveznika družtvenog poreza);
i) l'imposta sul reddito del lavoro stipendiato o salariato (službenički porez).

Art. 2.

1. Le imposte prelevate sui beni immobili o sui loro redditi saranno applicate soltanto dallo Stato ove si trova l'immobile.

2. La stessa regola si applica ai crediti ipotecari e ai loro redditi.

Art. 3.

1. Le imposte relative ai redditi derivanti da esercizi commerciali, industriali, minerari, agricoli o da qualsiasi altra analoga attività saranno applicate soltanto dallo Stato sul cui territorio l'impresa ha la propria sede d'esercizio, e ciò anche quando l'impresa estende la sua attività al territorio dell'altro Stato Contraente senza avervi una sede d'esercizio.

2. Si considera come sede d'esercizio ai sensi della presente Convenzione qualsiasi installazione permanente dell'impresa, mediante cui l'impresa stessa esercita, in tutto o in parte, la sua attività.

3. Se l'impresa ha una sede d'esercizio in entrambi gli Stati Contraenti, ciascuno di questi applicherà le imposte sui redditi che l'impresa ricava nel territorio di esso.

4. Tuttavia se la sede d'esercizio si trova nel territorio di uno degli Stati Contraenti e nel territorio dell'altro si trova soltanto la sede dell'impresa, che in realtà non è il centro amministrativo effettivo, l'imposizione avviene unicamente nel territorio dello Stato ove si trova la sede d'esercizio produttivo. Se invece la sede d'esercizio si trova nel territorio di uno dei due Stati Contraenti e nel territorio dell'altro soltanto la sede dell'impresa, la quale ne è in realtà il centro amministrativo effettivo, una quota del reddito netto complessivo dell'impresa sarà attribuita al detto centro

amministrativo. Nel caso di contestazione sulla determinazione dell'ammontare di detta quota, si applicheranno le disposizioni dell'art. 14 della presente Convenzione.

Art. 4.

Salve le disposizioni degli articoli 2 e 11 della presente Convenzione, tutti gli altri beni delle imprese commerciali, industriali, minerarie, agricole o di qualsiasi altra analoga attività sono soggette all'imposta sul patrimonio soltanto nello Stato ove si trovano questi beni.

Art. 5.

Le imposte sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese di navigazione marittima, fluviale o aerea, ivi compresi anche quelli derivanti dalla vendita di biglietti di passaggio per le linee esercitate dalle anzidette imprese, saranno applicate soltanto dallo Stato, nel cui territorio si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa, sempre, però, a condizione che le navi o gli aeromobili posseggano la nazionalità di detto Stato.

Art. 6.

I redditi del lavoro indipendente, ivi compresi anche quelli delle professioni libere (medici, avvocati, architetti, ingegneri, ecc.), come pure i redditi di qualsiasi altra occupazione non commerciale (scientifica, artistica, letteraria, d'insegnamento o di educazione, ecc.), sono assoggettati all'imposta in quello Stato nel cui territorio viene esercitata l'attività individuale produttiva del reddito.

Si considererà che esiste l'esercizio di una libera professione nel territorio di uno degli Stati Contraenti soltanto quando in questo territorio la rispettiva attività ha una sede fissa.

La imposizione dei diritti d'autore e dei brevetti d'invenzione formerà oggetto di un'intesa speciale.

Art. 7.

Gli stipendi, i salari e le altre rimunerazioni dello stesso genere sono soggette all'imposizione nello Stato nel cui territorio gli interessati esercitano l'attività dalla quale derivano detti redditi.

Tuttavia gli stipendi e i redditi analoghi dei funzionari ed impiegati pubblici (degli Stati Contraenti, degli enti pubblici autonomi e di altre istituzioni pubbliche), che esercitano le funzioni all'estero sono soggetti all'imposizione soltanto nello Stato del debitore dei redditi.

Art. 8.

Le rendite vitalizie, le pensioni pubbliche e private sono soggette all'imposizione soltanto nello Stato del debitore dei redditi.

Art. 9.

Gli studenti di uno dei due Stati Contraenti, che soggiornano nell'altro Stato esclusivamente per compiervi i loro studi, non sono soggetti in questo Stato alle imposte che colpiscano le borse e i sussidi che essi ricavano per il loro mantenimento e per i loro studi.

Art. 10.

1. Le imposte relative alle « tantièmes » dei membri del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci delle società per azioni e di altri enti morali sono applicate soltanto nello Stato in cui si trova il centro amministrativo effettivo dell'impresa che paga le « tantièmes ».

2. Le « tantièmes » non contemplate nel precedente n. 1 sono soggette all'imposta secondo l'art. 7 della presente Convenzione.

Art. 11.

1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 2, n. 2, della presente Convenzione, le imposte sui redditi dei capitali e valori mobiliari sono applicate esclusivamente dallo Stato del debitore; l'imposta sul patrimonio esclusivamente dallo Stato del creditore.

2. Se l'impresa possiede in entrambi gli Stati Contraenti sedi di esercizio ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione e se una di queste sedi, nel quadro della propria attività, contrae un prestito o riceve un deposito, l'imposta sui relativi interessi è applicata dallo Stato nel cui territorio è situata la sede di esercizio che ha contratto il prestito o ricevuto il deposito.

Art. 12.

Per l'applicazione delle imposte personali che colpiscono il complesso dei redditi posseduti dal contribuente in ciascuno dei due Stati Contraenti valgono le regole seguenti:

1. Per quanto riguarda l'imposizione personale dei redditi derivanti:

a) da beni immobili;

b) da crediti ipotecari;

c) da commerci, da industrie, da miniere, dall'agricoltura e da ogni altra attività analoga;

d) dal lavoro,

sono applicabili le stesse regole stabilite negli articoli precedenti per l'imposizione reale dei redditi derivanti dalle fonti sopra elencate.

2. Per ogni altra specie di reddito e particolarmente per i dividendi di azioni, per le « tantièmes », per gli interessi dei titoli emessi da enti morali pubblici e da società nonchè per gli interessi di depositi presso banche o presso altri istituti di credito, l'imposizione è fatta dallo Stato nel cui territorio il contribuente ha il proprio domicilio fiscale, inteso questo domicilio come il luogo di soggiorno permanente.

Nel caso in cui non si possa stabilire il domicilio fiscale di un contribuente, le imposte personali che colpiscono il complesso di questi redditi sono applicate dallo Stato di cui egli è suddito. Se il contribuente ha il suo domicilio fiscale in entrambi gli Stati Contraenti, dette imposte sono applicate da ciascuno dei due Stati in proporzione alla durata del soggiorno che il contribuente ha avuto nel suo territorio durante l'anno al quale l'imposizione si riferisce.

Il soggiorno del contribuente in un terzo Stato è computato come soggiorno nello Stato di cui egli è suddito.

Art. 13.

1. I rappresentanti diplomatici e consolari od altri rappresentanti straordinari, i funzionari ad essi addetti, le persone al loro servizio od al servizio dei loro funzionari, come pure i consoli onorari, non sono soggetti, nello Stato presso il quale i rappresentanti sono accreditati, alle imposte dirette sui redditi derivanti dall'esercizio delle loro funzioni, l'imposizione di questi redditi essendo riservata allo Stato che li ha accreditati.

2. Le disposizioni del precedente n. 1 sono applicabili alle persone indicate nel numero stesso soltanto se esse sono sudditi dello Stato che le ha accreditate.

3. I redditi dei depositi di qualunque natura destinati ai bisogni della rappresentanza diplomatica e dei consolati sono esenti da imposte fino alla concorrenza di una somma da stabilirsi di comune accordo fra le supreme autorità finanziarie dei due Stati contraenti.

Art. 14.

Il contribuente il quale dimostri che le misure delle autorità finanziarie dei due Stati Contraenti hanno dato luogo per lui ad una doppia imposizione, può rivolgere un reclamo allo Stato di cui è suddito. Se il buon fondamento del reclamo è riconosciuto, la suprema autorità finanziaria di questo Stato si rivolgerà alla suprema autorità finanziaria dell'altro Stato per trovare un mezzo equo che elimini la doppia imposizione.

Art. 15.

Per evitare le doppie imposizioni in casi non regolati dalla presente Convenzione e quando si presentino difficoltà o dubbi nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione stessa, le Supreme Autorità finanziarie dei due Stati Contraenti prenderanno accordi particolari.

Art. 16.

Gli Stati Contraenti s'impegnano ad affidare alle loro supreme autorità finanziarie il compito di regolare *ex aequo et bono* ogni questione che possa sorgere in dipendenza della diversità dei principi vigenti, presso di loro, per l'accertamento delle imposte dirette, o che comunque possa presentarsi nel campo delle imposte stesse, in quanto non espressamente regolata dalla presente Convenzione.

Art. 17.

La presente Convenzione sarà applicata alle imposte accertate o che potranno essere accertate per l'anno fiscale avente inizio il 1° gennaio 1941, e ciò nonostante le disposizioni del successivo art. 18 della presente Convenzione.

Art. 18.

La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio degli strumenti di ratifica avverrà il più presto possibile a Roma. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando non sarà stata denunciata da uno degli Stati Contraenti. Se la denunzia ha luogo entro il 30 settembre, la Convenzione cesserà di aver vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; se invece ha luogo dopo il 30 settembre, cesserà di aver vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo.

La presente Convenzione è redatta in doppio originale, in lingua italiana e in lingua croata. I due testi fanno ugualmente fede.

Zagabria, lì 27 ottobre 1941.

LORKOVIĆ
KOŠAK
CASERTANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma della Convenzione conclusa oggi tra il Regno d'Italia e lo Stato Indipendente di Croazia allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette è stata fatta la seguente concorde dichiarazione, che fa parte integrante della Convenzione stessa:

1. L'enumerazione delle imposte dirette in vigore nei due Stati Contraenti, contenuta all'art. 1 della Convenzione, non è limitativa.

I dubbi che potranno sorgere a questo riguardo saranno chiariti per mezzo di un accordo tra le supreme autorità finanziarie degli Stati Contraenti.

Le supreme autorità finanziarie degli Stati Contraenti si scambieranno alla fine di ogni anno, se sarà del caso, una lista delle imposte dirette vigenti in ciascuno Stato.

2. Si intende per sede di esercizio, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, oltre alla sede di direzione effettiva dell'impresa, le succursali (filijala), i locali di produzione, i laboratori, gli uffici di compra e di vendita, i depositi ed altri impianti commerciali aventi carattere di installazione permanente come pure le rappresentanze della stessa natura.

Si considera che esiste una sede di esercizio ai sensi dell'art. 3 della Convenzione quando l'impresa straniera opera nell'altro Stato:

a) per mezzo di un impiegato o salariato, pagato da essa;

b) per mezzo di un rappresentante che abbia la facoltà di impegnare direttamente l'impresa, anche indipendentemente dall'esistenza di un contratto a questo fine, e particolarmente di firmare i contratti a nome dell'impresa, anche se il rappresentante non ha la facoltà di incassare il prezzo della merce.

Se l'impresa straniera possiede nell'altro Stato Contraente un rappresentante che abitualmente si comporta in fatto come un mandatario di essa, in questo caso si considera ugualmente che esiste una sede di esercizio dell'impresa stessa ai sensi dell'art. 3 della Convenzione.

Se l'impresa straniera opera nell'altro Stato Contraente per mezzo di un rappresentante il cui potere, in base al contratto di rappresentanza, è solamente quello di proporre gli affari all'impresa, la quale rimane libera di accettarli o no, in maniera che gli affari vengano conclusi tra il cliente o l'impresa, avendo il rappresentante soltanto il diritto di percepire la provvigione quando l'affare è stato portato a buon fine, si considera non esistente una sede di esercizio in detto Stato.

L'intervento del rappresentante al solo scopo di portare a buon fine un affare già concluso non modifica la situazione sopra specificata.

L'esistenza di un contratto d'impiego può essere accertata per mezzo di indizi principali e secondari.

A) Gli indizi principali sono i seguenti:

a) il fatto che le spese di amministrazione dell'intermediario, e particolarmente il fitto dei locali, siano a carico dell'impresa straniera;

b) il fatto che l'intermediario rappresenti una sola impresa straniera.

B) Sono considerati come indizi secondari i seguenti:

a) il fatto che l'intermediario avanzi domande per ottenere permessi di importazione a nome dell'impresa che rappresenta;

b) il fatto che l'intermediario intervenga direttamente ed abitualmente per l'incasso e il trasferimento dei crediti dell'impresa che rappresenta o faccia la pubblicità per l'impresa stessa;

c) il fatto che l'intermediario adoperi carta con l'intestazione dell'impresa che rappresenta, o manifesti altri segni esteriori.

L'esistenza di un contratto d'impiego, in caso di dubbio, potrà essere accertata per mezzo del concorso di un indizio principale e di più indizi secondari.

Resta tuttavia inteso che le autorità finanziarie dello Stato in cui agisce il rappresentante avranno la facoltà di controllare il modo di comportarsi di detto rappresentante e di applicare i principi concernenti gli indizi principali e secondari. Quando viene constatato, per mezzo degli indizi, che il rappresentante, in contrasto con le clausole del contratto, agisce come mandatario dell'impresa, si considera esistente una sede di esercizio.

Dal solo fatto che una persona o una società determinata è importatrice esclusiva dei prodotti di un'impresa dell'altro Stato Contraente non si può dedurre che l'impresa straniera possieda una sede di esercizio nell'altro Stato Contraente.

Resta bene inteso che, per stabilire l'esistenza di una sede di esercizio ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, non può aversi riguardo ai semplici rapporti di affari svolti per mezzo di un rappresentante assolutamente indipendente.

Resta anche inteso che l'esposizione di campioni non costituisce una sede di esercizio che possa dar luogo ad imposizioni, a condizione, però, che i campioni non formino oggetto di vendita.

3. Le supreme autorità finanziarie dei due Stati Contraenti si riservano il diritto di regolare direttamente il regime di imposizione delle imprese di navigazione aerea in maniera diversa da quella prevista al l'art. 5 della Convenzione.

4. Il trasferimento alla sede centrale dei profitti ottenuti da una sede di esercizio in Croazia di una impresa italiana non darà luogo all'applicazione su detti profitti dell'imposta addizionale (dodatni porez) - imposta sui dividendi - (porez na dividende). La stessa norma vale per il trasferimento alla sede centrale dei profitti ottenuti da una sede di esercizio in Italia di una impresa croata, nel caso che in Italia venga istituita una imposta analoga.

5. Le due Alte Parti Contraenti sono d'accordo sul fatto che le spese generali della sede centrale effettiva dell'impresa incombono parzialmente sulla sede di esercizio da essa posseduta nell'altro Stato Contraente.

6. Per le persone che non sono sudditi di alcuno dei due Stati Contraenti, le supreme Autorità finanziarie potranno regolare per mezzo di accordi speciali i singoli casi, al fine di evitare la doppia imposizione, con particolare riguardo ai cittadini di Stati che abbiano concluso con i due Stati Contraenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

7. Nonostante le disposizioni dell'art. 17 della Convenzione, l'efficacia della Convenzione stessa a partire dal 1° gennaio 1941 fino alla data della sua entrata in vigore non dà diritto ad alcuna restituzione di imposte già percepite per il detto periodo.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana ed in lingua croata. I due testi fanno egualmente fede.

Zagabria, lì 27 ottobre 1941.

LORKOVIĆ
KOŠAK
CASERTANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « S. Felicia » e « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 aprile 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « S. Felicia » e « Bonassisi » di pertinenza, come dagli atti, del sig. Colangelo Pasquale fu Michelangelo, della superficie complessiva di ha. 120.62.40 e imponibile di L. 9349,95 e riportati nel catasto del comune di Ortanova in testa alle ditte:

a) fondo « S. Felicia »: Colangelo Pasquale fu Michelangelo, alla partita 2146, foglio di mappa 5, particelle 4, 5, 10, 80, 81 e 83, con la superficie di ha. 67.05.48 e l'imponibile di L. 4827,69. Detto fondo confina: a nord, col torrente Carapelle; ad est, con terreni del sig. Cirillo Marcello fu Michele; a sud, con la proprietà di Iorio Savino fu Donato; ad ovest, con terreni del sig. Frezza Antonio di Gaetano e di nuovo col torrente Carapelle;

b) fondo « Bonassisi »: Pavoncelli dott. Antonio fu Nicola, alla partita 2096, foglio di mappa 2, particelle 5, 9, 10, 11, 12 e 13, con la superficie di ha. 53.56.92 e l'imponibile di L. 4522,26. Detto fondo confina: a nord, con terreni di Di Leo Mauro e di Di Leo Onofrio fu Pietro; ad est, con altri terreni dello stesso Di Leo Onofrio; a sud-est e sud-ovest, con terreni di Cirillo Marcello fu Michele.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 maggio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « S. Felicia » e « Bonassisi » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 360.000 (trecentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1942-XX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 73.

(3055)

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Figora » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Figora » intestato nel catasto del comune di Ortanova a Colonna Di Stigliano Gustavo, Luigi, Enrica, Maria, Giuseppina ed Anna-Pia, fratelli e sorelle di Filippo, proprietari, e Colonna Di Stigliano Filippo usufruttuario per 1/7, alla partita 2231, foglio di mappa 33, particelle 2 sub. *a*, 3, Ha. 38.00.00, imponibile L. 2271.71.

Detto fondo confina: a nord ed est, con la strada vicinale Tancredi; a sud, con proprietà Casillo Salvatore; ad ovest, con proprietà Baldelli Battista.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 maggio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Figora » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 88.000 (ottantottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1942-XX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 72.

(3057)

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta S. Nicola » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 febbraio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Posta S. Nicola » di proprietà di Antonucci Delfina e Celeste fu Amico, della superficie di ha. 58.25.64, riportati nel vigente catasto di Foggia alla partita 96, foglio di mappa 217, particelle 6, 9, 12 e alla partita 97, foglio 217, particella 10, con l'imponibile di L. 1745.85; (dalla detta superficie vanno detratti ha. 0.31.00 corrispondenti a parte del terreno occupato dall'acquedotto pugliese).

Detto fondo confina: a nord est, con terreni di Gioia Vito e di Di Gioia Luigi fu Francesco-Paolo; a sud est e sud ovest, con terreni di Graziano Filippo; a nord ovest, con terreni di Elia De Biase e Ovile nazionale in Foggia; a sud est, con terreni di Disilluso Giuseppe.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta S. Nicola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 120.000 (centoventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1942-XX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 70.

(3056)

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Sostituzione del commissario straordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407, concernente l'obbligo della preventiva consultazione del P.N.F. per nomine, cariche ed incarichi di interesse pubblico o di portata politica;

Visto il R. decreto 5 agosto 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1932-XI, registro n. 14 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 174, con il quale il comm. Tobia Cesarani veniva nominato commissario straordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione di detto commissario straordinario;

Visto il telegramma del prefetto di Bergamo, in data 7 maggio 1942-XX, dal quale risulta che il segretario federale di Bergamo si è espresso favorevolmente in merito alla nomina del cav. dott. Benigno Donadoni a commissario straordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. Tobia Cesarani è nominato commissario straordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo il cav. dott. Benigno Donadoni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PARESCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1942-XX
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 172.

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1942-XX.

Proroga per l'anno 1942 dell'applicazione del decreto Ministeriale 30 giugno 1940, relativo alla determinazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1940-XVIII, relativo alla applicazione - per l'anno 1940 - del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1940-XVIII, con il quale è prorogata per l'anno 1941 l'applicazione del decreto Ministeriale 30 giugno 1940;

Vista la deliberazione dell'assemblea dell'Ente produttori selvaggina con cui, a norma dell'art. 7 dello statuto, viene proposta l'applicazione del contributo per l'anno 1941 a carico dei soci;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' prorogata per l'anno 1942 l'applicazione del decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII, relativo alla determinazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3107)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze in data 4 agosto 1942-XX ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

(3119)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al prezzo delle uova fresche nazionali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, con decorrenza dal 2 agosto 1942-XX, i seguenti prezzi per le uova fresche nazionali:

1) alla produzione, L. 1,70 al pezzo;

2) al consumo:

a) nei centri di Torino, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milano, Varese, Trieste, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, L. 2 al pezzo;

b) negli altri centri, L. 1,90 al pezzo;

c) nel caso di vendita diretta da casolino (o assimilato), autorizzato alla vendita diretta, a consumatore, L. 1,75 al pezzo;

3) i prezzi, che riguardano merce mercantile e senza scarto, sono comprensivi delle spese di trasporto, dei rischi, delle rotture, delle imposte e degli utili.

Contemporaneamente lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che i medesimi prezzi al consumo di cui *a*) e in *b*) valgano anche per le uova fresche estere.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3121)

Comunicato relativo alla determinazione del prezzo alla produzione dei limoni

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato in L. 170 al quintale il prezzo alla produzione dei limoni verdelli per merce nuda, resa su veicolo franco magazzino di lavorazione.

Il prezzo sopra indicato entrerà in vigore il 3 agosto 1942-XX.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3122)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi delle uve al consumo diretto

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina dei prezzi delle uve distinate al consumo diretto.

A. — NORME GENERALI.

Le uve destinate al consumo diretto debbono avere le seguenti caratteristiche: grappoli sani, in perfetto stato di conservazione e perfettamente maturi per colore e sapore.

B. — CLASSIFICA.

Ai fini della determinazione dei prezzi, le uve destinate al consumo diretto vengono classificate come segue:

1° gruppo - uve da tavola di varietà elette: in questo gruppo sono comprese le seguenti varietà: Pergolana e Regina, Italia, Zibibbo, Panse, precoce, Delizia di Vaprio, Moscato di Terracina, Moscato d'Amburgo, Baresana e Pizzutello; le stesse uve, per appartenere a questo gruppo, debbono avere il grappolo spargolo e gli acini grossi e di calibratura uniforme;

2° gruppo - uve da tavola comuni: in questo gruppo sono comprese le uve non da vino non assegnate al gruppo delle varietà elette, che abbiano il grappolo sufficientemente spargolo e gli acini di grandezza media;

3° gruppo - uve scelte da vino destinate al consumo diretto: in questo gruppo sono comprese le varietà a duplice attitudine che per le loro caratteristiche possono essere destinate al consumo diretto.

C. — PERIODO DI VALIDITÀ DEI PREZZI.

Agli effetti della validità dei prezzi vengono fissati i seguenti tre periodi:

1° periodo: dal 10 agosto al 10 settembre;
2° periodo: dall'11 settembre al 10 ottobre;
3° periodo: dall'11 ottobre al 10 novembre.

D. — PREZZI ALLA PRODUZIONE.

I prezzi alla produzione vengono fissati come segue:

1° periodo:
1° gruppo: L. 300 al quintale;
2° gruppo: L. 240 al quintale;
3° gruppo: L. 180 al quintale;

2° periodo:
1° gruppo: L. 250 al quintale;
2° gruppo: L. 200 al quintale;
3° gruppo: L. 170 al quintale;

3° periodo:
1° gruppo: L. 270 al quintale;
2° gruppo: L. 220 al quintale;
3° gruppo: L. 170 al quintale.

I prezzi indicati si intendono massimi e si riferiscono a merce nuda, resa su veicolo magazzino di lavorazione.

Tutta la produzione di uve destinate al consumo diretto deve rientrare, ai fini delle classifiche e dei prezzi, in uno dei gruppi considerati: non sono, pertanto, ammesse quotazioni diverse da quelle sopraindicate.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3120)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.